



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”;
- VISTA la Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione);
- VISTA la Direttiva delegata UE 2015/13 della Commissione del 31 ottobre 2014 che modifica l’allegato III della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell’acqua;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84 “Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13”;
- VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84, di “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l’abrogazione”;
- VISTO l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;
- VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”;



- VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;
- VISTA la Convenzione del 20 giugno 2022, e in particolare l’art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/32/UE sopra citata;
- VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico”;
- VISTO il Decreto Legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;
- VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE (MID), a favore della AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO, emanato da questa Direzione Generale in data 11/6/2019, con scadenza al 11/11/2023;
- ACQUISITA la Delibera del 28 febbraio 2024 (DC2024UTL011), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 61034 del 04 marzo 2024, con la quale viene rinnovato il certificato di accreditamento **n. 0254PRD** con scadenza il **11/11/2027** a favore della società **AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO**, per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE (MID);
- ACQUISITA l’istanza Prot. n. 58477 del 01 marzo 2024, con la quale l’Organismo AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO, ha chiesto il rinnovo allo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE;
- ACQUISITA, unitamente all’istanza, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- VALUTATA la conformità dell’istanza alle disposizioni di cui all’art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria



1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO l'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, precitato, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tariffe per le attività di valutazione della conformità;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 29 febbraio 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto:

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 31 gennaio 2024, al n. 205, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore Generale della Direzione Consumatori e Mercato;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, la società AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO, (P.I. 01382360053), con sede legale in ASTI (AT) PIAZZA MEDICI 8 cap 14100 C/O C.C.I.A.A. DI ASTI, è autorizzata a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura e del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84 di attuazione, per i seguenti moduli:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0254PRD con scadenza 11/11/2027:

Allegato I – Requisiti Essenziali

Prodotti:

- CONTATORI DELL'ACQUA (All. III MI-001)
Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:
 - Allegato II - Modulo B (Esame UE del tipo)



- Allegato II - Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione)
- Allegato II - Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto)
- SISTEMI DI MISURA PER LA MISURAZIONE CONTINUA E DINAMICA DI QUANTITÀ DI LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA (All. VII MI-005)
Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:
 - Allegato II - Modulo B (Esame UE del tipo)
 - Allegato II - Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione)
 - Allegato II - Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto)
 - Allegato II - Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità)
- STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO (All. VIII MI-006)
Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:
 - Allegato II - Modulo B (Esame UE del tipo)
 - Allegato II - Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione)
 - Allegato II - Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto)
 - Allegato II - Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità)

2. L'Organismo è tenuto a svolgere i compiti di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 9 bis del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, citato nelle premesse.

Art. 2

1. Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente emanato da questa Direzione Generale in data 06 novembre 2019, con scadenza 11 novembre 2023, e la sua proroga al 28 febbraio 2024 attuata con decreto prot. n. 1547 del 18 dicembre 2023.

Art. 3

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha le scadenze riportate di seguito:

- Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 0254PRD** con scadenza **11/11/2027**.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1

Art. 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III – Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi –, Direzione generale consumatori e mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, un accesso telematico alla propria banca dati, finalizzato al controllo dell'attività svolta, per l'acquisizione



d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 5

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40 e dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in italy (www.mimit.gov.it); sezione "*Mercato e consumatori*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo a "*Consulta la banca dati*".
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianfrancesco Romeo)

GP/